



**PROVINCIA DI RAVENNA**  
*Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti*  
*Servizio Provveditorato*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL  
QUINQUENNIO 2021 - 2025. CIG 8329682F06**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Sommario**

1. PREMESSE
2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
  - 2.1. *REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI*
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
  - 3.1 *DOCUMENTI DI GARA*
  - 3.2 *CHIARIMENTI*
  - 3.3 *COMUNICAZIONI*
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDISIONE IN LOTTI
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
  - 5.1 *DURATA*
  - 5.2 *OPZIONI E RINNOVI*
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
7. REQUISITI GENERALI
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
  - 8.1 *REQUISITI DI IDONEITA’*
  - 8.2 *REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E PROFESSIONALE*
  - 8.3 *REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE*
  - 8.4 *INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE*
  - 8.5 *INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI*
9. AVVALIMENTO
10. SUBAPPALTO
11. GARANZIA PROVVISORIA
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
  - 14.1 *DOMANDA DI PARTECIPAZIONE*
  - 14.2 *DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO*
  - 14.3 *DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO*
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
  - 17.1 *CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA*
  - 17.2 *METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA*
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

## 1. PREMESSE

Con determina dirigenziale n..... del....., la Provincia di Ravenna ha stabilito di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di cinque anni, mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 comma 1 e dell'art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata esclusivamente sulla base dei criteri quantitativi, con costo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al punto 2 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ravenna – codice NUTS ITH57.

CIG: 8329682F06

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti.

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito: SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito). Tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al punto successivo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

### 2.1. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, comma 14 e 15 del Codice;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato tecnico (All. 1);
- 5) Domanda di partecipazione (All. 2)
- 6) Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo (All. 3);
- 7) DGUE da compilare su SATER (All. 4);
- 8) Schema dichiarazioni concordato preventivo (All. 5);
- 9) Schema di contratto (All. 6);

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'acquisizione di servizi di natura meramente intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

#### **3.2 CHIARIMENTI**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sul SATER almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **3.3 COMUNICAZIONI**

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al punto 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Provincia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER [provra@cert.provincia.ra.it](mailto:provra@cert.provincia.ra.it) all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDISIONE IN LOTTI**

Oggetto dell'appalto è la stipula di un contratto per l'affidamento del **servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da prestare in favore della Provincia di Ravenna**, alle condizioni di cui al Capitolato tecnico (Allegato 1).

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'unicità e indivisibilità del servizio richiesto oltre alla opportunità di una direzione unitaria nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

##### **Oggetto dell'appalto**

<b>Descrizione servizio</b>	<b>CPV</b>	<b>P (principale) S (secondaria)</b>	<b>Importo a base di gara</b>
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da prestare in favore della Provincia di Ravenna	66518100-5	P	€ 60.219,15

L'importo dell'appalto è al lordo di imposte e tasse di legge.

L'importo è stato determinato sulla base dei premi assicurativi annui riferiti ai contratti in corso (escluse eventuali regolazioni), in ragione delle percentuali di commissione che la Provincia decide di definire, per tutta la durata del contratto, nelle seguenti percentuali:

- 2% del premio imponibile per le polizze del ramo RCA-ARD e Kasko veicoli;
- 6% del premio imponibile per le polizze appartenenti a rami diversi da quello RCA-ARD e Kasko veicoli.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, non vengono stimati i costi della manodopera.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio provinciale.

#### **5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **5.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di cinque anni, con decorrenza 01/01/2021 e scadenza 31/12/2025.

##### **5.2 OPZIONI E RINNOVI**

La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a 36 mesi, per un importo presunto di € 36.131,49, (oneri fiscali inclusi). La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per

un periodo comunque non superiore a sei mesi e per un importo presunto di € 6.021,92. In tal caso la controparte è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è, pertanto, pari ad € 102.372,56 (oneri fiscali inclusi).

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la Provincia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito di cui al punto 8.1 a), la Provincia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito di cui al punto 8.1 b) dovrà essere fornita mediante presentazione della documentazione attestante l'iscrizione e l'avvenuta annotazione nell'elenco.

## **8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E PROFESSIONALE**

- a) possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa: polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, con massimale per anno non inferiore a € 3.000.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di copia della polizza richiesta.

## **8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) avere eseguito nell'ultimo triennio (calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione della presente procedura di gara sulla GURI), servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di almeno tre enti locali territoriali, di cui almeno una Regione, una Provincia o un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Sono considerati utili ai fini della dimostrazione del requisito, i contratti attivi nel periodo di riferimento anche se giunti a scadenza nel medesimo.

La comprova del requisito, è fornita mediante attestati rilasciati dagli enti locali contraenti con la specifica delle date e della tipologia dei servizi svolti.

## **8.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da tutte le imprese aderenti.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa della polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali di cui al punto 8.2 lett. a) deve essere posseduto da tutte le imprese aderenti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica e professionale di cui

al precedente punto 8.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

## 8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto dalle esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Provincia impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 3.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Provincia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il Fornitore affida in subappalto l'esecuzione delle prestazioni indicate in offerta, in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di quanto subappaltato.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

**1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € **1.204,38**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

**2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere della Provincia, a titolo di pegno, a favore della Provincia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria provinciale, La Cassa di Ravenna Spa, conto n. IT44M0627013199T20990000007, presentandosi muniti della copia del bando di gara;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n. 31.;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Provincia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte **in formato elettronico**, allegate su SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (**documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica**) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno....., **a pena di esclusione.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Provincia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Provincia si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione**

### **nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Provincia e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Provincia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Provincia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (pari ad € 16,00), secondo il modello Allegato 2.

Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:

- a) applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 3), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
- b) virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), **il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.** La Provincia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

## 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER (Allegato 4). Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Provincia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del Contratto.

Fino all'aggiornamento del DGUE ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) ed f-ter) del Codice (v. punto 14.3.1 del presente Disciplinare).

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 8.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al punto 8.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 8.3 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente (e/o l'eventuale ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

## **14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **14.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 2 (Domanda di partecipazione), con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- 5) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Provincia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 6) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- 7) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Provincia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Provincia a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al punto 14.3.4, "Segreti tecnici e commerciali", del presente disciplinare;
- 8) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- 9) indica, utilizzando il modello Allegato 5 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici con l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

### 14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre alla Domanda di partecipazione (All. 2), al Modulo per l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo (All. 3), al DGUE (All. 4) e all'eventuale Schema di dichiarazioni concordato preventivo (All. 5), allega sul SATER i seguenti documenti:

- a) copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- c) ***per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice***
  - copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- d) **nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice**
  - la documentazione richiesta al punto 14.2 del presente disciplinare;
- e) eventuale procura, secondo quanto previsto al punto 14.1.

### 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### 14.3.4 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Provincia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La Provincia si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la Provincia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

#### 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- a) **Relazione Tecnica** - la relazione deve essere **dettagliatamente articolata e sviluppata in tanti paragrafi quanti sono i criteri oggetto di valutazione** riportati nella tabella di cui al successivo punto **17.1**. Ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta tecnica mediante un elaborato scritto, redatto secondo le indicazioni di cui al successivo punto 17.1.

La mancata descrizione di uno o più criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti (zero punti) per lo specifico criterio.

Eventuali proposte migliorative devono avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite nel Capitolato tecnico, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Provincia.

L'Offerta tecnica costituisce parte integrante del contratto da stipulare all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e allegata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La Provincia ha stabilito di assegnare all'elemento relativo al costo la forma del **costo fisso** (commissione del **2%** del premio imponibile per le polizze del ramo RCA-ARD e KASKO veicoli e del **6%** del premio imponibile per le polizze appartenenti a rami diversi da quello RCA-ARD e KASKO veicoli), sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice.

Trattandosi di servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice non vanno indicati né i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro né i costi della manodopera. Si ricorda inoltre che gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a 0 Euro (zero/00).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

## 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	<b>Criterio di valutazione</b>	<b>Criterio motivazionale</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>
<b>1</b>	<p><b>Analisi dei rischi e progettazione del programma assicurativo</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 2 pagine</b> che illustri la metodologia proposta per l'analisi dei rischi e la progettazione del programma assicurativo ed evidenzi la capacità di definire soluzioni mirate a ottimizzare i costi assicurativi in funzione dell'analisi dei rischi e dell'andamento del mercato assicurativo.</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b></p> <p>adeguatezza della proposta metodologica nel garantire un'accurata e attendibile analisi e mappatura dei rischi ed una coerente e affidabile progettazione del programma assicurativo orientata ad ottimizzare i costi e ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi assicurativi, evidenziando nel contempo conoscenza del contesto normativo di riferimento e del mercato assicurativo parametrato a realtà analoghe.</p>	<b>17</b>
<b>2</b>	<p><b>Assistenza nelle procedure e nella predisposizione della documentazione per l'affidamento dei servizi assicurativi</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 2 pagine</b> che illustri la metodologia proposta per supportare l'Ente nel collocamento delle coperture assicurative, con l'obiettivo di ottimizzare i costi assicurativi, e la capacità di definire modalità operative concrete, chiare ed affidabili in relazione alle diverse attività e fasi delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, dalla definizione dei contenuti e predisposizione della documentazione al supporto in fase di gara.</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b></p> <p>competenza, affidabilità e qualità del supporto garantito, desumibili da modalità operative descritte in modo esaustivo, coerenti con le specificità e le criticità del collocamento dei rischi tipici dell'ente locale (comune) e che diano effettiva garanzia da un lato della conoscenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, e delle relative modalità e tempistiche, e dall'altro della capacità di predisporre documenti di gara rispondenti all'obiettivo di ottimizzare i costi assicurativi, in linea con l'evoluzione normativa e del mercato assicurativo di riferimento</p>	<b>16</b>
<b>3</b>	<p><b>Assistenza nella gestione amministrativa, tecnica e contabile del pacchetto assicurativo</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 2 pagine</b> che illustri in modo chiaro la metodologia e le modalità proposte per supportare l'Ente nella gestione delle polizze assicurative.</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b></p> <p>competenza, affidabilità, efficienza e qualità del supporto garantito, desumibili da una descrizione esaustiva delle procedure di gestione, che dia garanzia della completezza ed accuratezza delle attività previste in relazione alle</p>	<b>8</b>

		diverse fasi di gestione delle polizze assicurative ed evidenzi le misure adottate per il controllo della qualità del servizio e la valutazione della soddisfazione del cliente	
<b>4</b>	<p><b>Assistenza nella gestione dei sinistri</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 2 pagine</b> che illustri in modo chiaro la metodologia e le modalità proposte per supportare l'Ente nella gestione dei sinistri e garantire adeguati flussi informativi, inclusa la reportistica sinistri</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b></p> <p>competenza, affidabilità, efficienza e qualità del supporto garantito, desumibili da una descrizione esaustiva delle procedure di gestione dei sinistri, che dia garanzia della capacità di rispondere con tempestività alle richieste dell'Ente, semplificare le procedure e ottimizzare i tempi di definizione delle pratiche, nonché evidenzi le misure adottate per il controllo della qualità del servizio e la valutazione della soddisfazione del cliente</p>	<b>16</b>
<b>5</b>	<p><b>Archivio informatico dei sinistri</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 1 pagina</b> che illustri le funzionalità del data base informatico messo a disposizione dell'Ente, senza oneri aggiuntivi, ed i vantaggi per l'Ente derivanti dall'informatizzazione delle procedure di gestione delle polizze assicurative e dei sinistri.</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b></p> <p>completezza delle funzionalità del data base e complessiva idoneità del supporto informatico fornito a garantire un effettivo aumento dell'efficienza nella gestione dei servizi assicurativi tipici dell'ente locale (comune) ed una maggiore accessibilità a dati costantemente aggiornati da parte del broker.</p>	<b>6</b>
<b>6</b>	<p><b>Struttura organizzativa del Broker</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 2 pagine</b> che illustri in modo chiaro ed esaustivo la struttura organizzativa aziendale, l'affidabilità e il know-how dell'organizzazione</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b></p> <p>affidabilità, competenza ed efficienza nell'esecuzione del servizio ed elevata garanzia della qualità delle prestazioni e dei servizi, desumibile anche dalla presenza nell'organizzazione di una specifica struttura che supporti le pubbliche amministrazioni e/o dal possesso di certificazione di qualità attinente al servizio oggetto di appalto.</p>	<b>10</b>

7	<p><b>Gruppo di lavoro dedicato all'Ente</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 3 pagine</b> che illustri in modo chiaro ed esaustivo: l'organigramma, le funzioni/competenze e l'esperienza professionale del gruppo di lavoro dedicato all'Ente</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b> elevata garanzia della qualità delle prestazioni e dei servizi, desumibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla composizione, competenza ed esperienza professionale garantita dal team dedicato all'Ente;</li> <li>- alla disponibilità di ulteriori risorse umane professionalmente competenti, in aggiunta/sostituzione a quelle costituenti il gruppo di lavoro dedicato.</li> </ul>	14
8	<p><b>Proposta formativa rivolta ai dipendenti dell'Ente</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 1 pagina</b> che illustri in modo chiaro ed esaustivo il programma formativo in materia giuridica e/o assicurativa rivolto al personale dell'Ente, anche presso enti formatori esterni qualificati, con indicazione del numero di giornate formative proposte per persona/anno, degli argomenti di possibile trattazione e dei criteri di scelta degli enti formatori; ulteriori proposte informative quali newsletter/webinar in materia giuridica e/o assicurativa</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b> elementi quantitativi e qualitativi complessivi dei contenuti della proposta di formazione ed aggiornamento del personale e pertinenza con le esigenze di gestione dei servizi assicurativi e materie correlate tipiche dell'ente locale (Provincia) ed idoneità ad accrescere la competenza degli operatori.</p>	8
9	<p><b>Servizi migliorativi del servizio di brokeraggio che non comportino oneri aggiuntivi per l'Ente</b></p> <p>Allegare una relazione di <b>max 2 pagine</b> che illustri in modo chiaro ed esaustivo le <u>eventuali</u> proposte, migliorative o innovative utili alla gestione dei servizi assicurativi, <u>che non comportino oneri aggiuntivi</u> per l'Ente.</p> <p><i>Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.</i></p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente <b>criterio motivazionale:</b> quantità, durata, qualità e affidabilità delle eventuali proposte migliorative o innovative utili alla gestione dei servizi assicurativi, pertinenza con le esigenze tipiche dell'ente locale (comune) ed effettivo grado di fruibilità per l'Ente.</p>	5
	<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

In presenza di elaborati costituiti da un numero di pagine superiore a quello prescritto, la Commissione giudicatrice si limiterà a valutare le pagine prescritte e a considerare come non date quelle successive.

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione mediante il metodo del “*confronto a coppie*”. Detto “*confronto a coppie*” avverrà mediante matrice triangolare, dove per ogni criterio di valutazione la Commissione procederà ad attribuire collegialmente a ciascun concorrente – in confronto con tutti gli altri - un grado di preferenza variabile da 1 a 6.

Il punteggio così ottenuto verrà trasformato in coefficienti compresi tra 0,00 e 1,00, attribuendo il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato e proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti (cosiddetto riproporzionamento ad 1,00).

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, tali coefficienti, variabili tra 0,00 e 1,00, verranno attribuiti discrezionalmente dalla Commissione.

I coefficienti attribuiti dalla Commissione verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione darà luogo al punteggio complessivamente assegnato all'offerta tecnica. I punteggi complessivi di ciascun concorrente verranno riparametrati ad 1,00, attribuendo il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato e proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti.

Pertanto al concorrente con coefficiente pari ad 1,00 verranno assegnati 100 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le *offerte tecniche* da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 60, 50, 46, la riparametrazione ad 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 60 il valore massimo previsto per *l'offerta tecnica* (100 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

ESEMPIO:

concorrente 1 (60 punti):  $60/60 = 1*100 = 100$  punti

concorrente 2 (50 punti):  $50/60 = 0,83*100 = 83$  punti

concorrente 3 (46 punti):  $46/60 = 0,77*100 = 77$  punti.

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

Per quanto non specificamente previsto nel presente disciplinare si applica, relativamente al metodo del “*confronto a coppie*”, quanto indicato al Par. V delle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

## 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Non è prevista altra modalità di partecipazione alle sedute pubbliche di gara.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno....., alle ore.....

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Provincia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Provincia.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La Provincia pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

## **20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.2.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La Provincia procederà dunque all'apertura della busta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Provincia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Provincia ha deciso di aggiudicare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la Provincia, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Provincia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Provincia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Provincia aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il Contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Contratto ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo lo schema di cui **all'Allegato 6.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Provincia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Provincia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € **1.500,00**. La Provincia comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo verrà pubblicato altresì sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese relative all'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall'art. 5 del D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto, per un importo complessivo presunto di € **192,00**.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso la Provincia il contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica alla Provincia, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

## **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

Allegato 1 – Capitolato tecnico;

Allegato 2 – Domanda di partecipazione;

Allegato 3 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;

Allegato 4 – DGUE da compilare su SATER;

Allegato 5 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;

Allegato 6 – Schema di contratto.

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, la Provincia di Ravenna è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ravenna, nella persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna.

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A., e-mail di riferimento [dpo@mail.provincia.ra.it](mailto:dpo@mail.provincia.ra.it).

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Provincia di Ravenna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

### **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

### **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **9. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **10. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste via e-mail [dpo@mail.provincia.ra.it](mailto:dpo@mail.provincia.ra.it).

### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere.



## **PROVINCIA DI RAVENNA**

*Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti*

*Servizio Provveditorato*

### **SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2025. CIG 8329682F06**

#### **CAPITOLATO TECNICO**

##### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (di seguito denominato "servizio di brokeraggio") ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "Broker") come disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e dai regolamenti IVASS (ex ISVAP).

2. Il servizio di brokeraggio consiste nel "*presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione*" Direttiva 2002/92/CE del 9.12.2002. Tale attività è prestata a favore della Provincia di Ravenna.

##### **ART. 2 – DURATA**

1. La durata dell'appalto è di cinque anni, con decorrenza 01/01/2021 e scadenza 31/12/2025.

2. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a 36 mesi. La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la controparte è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO**

1. La rilevanza economica del servizio di brokeraggio è rappresentata esclusivamente dalla commissione provvigionale riconosciuta al Broker aggiudicatario dalla/e compagnia/e di assicurazione.
2. L'importo presunto dell'appalto è stimato in € 60.219,15 imposte e tasse incluse, per l'intera durata di 5 anni, oltre alle eventuali opzioni di rinnovo e proroga di cui al precedente art. 2. Tale importo è stato calcolato sulla base dei premi assicurativi annui versati riferiti ai contratti in corso, (con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni) come indicato nel Progetto di servizio.
3. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Provincia. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per la Provincia di stipulare polizze assicurative determinanti l'importo presunto di cui sopra.

### **ART. 4 - CORRISPETTIVI**

1. L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker; pertanto la remunerazione del servizio rimane a carico delle Compagnie di assicurazione, con commissioni calcolate in percentuale sui premi sottoscritti e la Provincia non sosterrà alcun onere diretto.
2. Il Broker affidatario del presente appalto, ha diritto ai compensi di seguito indicati:
  - a) provvigione del 2% sui premi assicurativi netti corrisposti dalla Provincia per le polizze del ramo RCA-ARD e KASKO veicoli;
  - b) provvigione del 6% sui premi assicurativi corrisposti dalla Provincia per le polizze appartenenti agli altri rami assicurativi.

### **ART. 5 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

#### **A) Redazione del programma assicurativo**

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- l'esame delle polizze assicurative stipulate dalla Provincia per individuare le eventuali carenze e gli interventi di razionalizzazione più idonei;
- l'individuazione delle aree di rischio e delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui la Provincia è esposta;
- la valutazione del rischio e stima delle probabilità di accadimento dei sinistri ed entità danni;
- proposte per il trattamento del rischio: individuazione delle misure di prevenzione e protezione e trasferimento del rischio al mercato assicurativo;
- la proposta ed impostazione di apposito programma assicurativo, completo delle indicazioni relative:
  - ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive;
  - ai margini di autoassicurazione (franchigie, massimali,..);
  - alla definizione delle nuove coperture;
  - alla definizione budget assicurativo.

#### **B) Affiancamento della Provincia nella fase di gestione ed esecuzione del “Programma assicurativo”**

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- la presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso;
- l'allineamento delle scadenze dei contratti assicurativi;
- la segnalazione delle scadenze programmate (di pagamento e di incasso) oltre ad ogni altro connesso adempimento amministrativo e contabile);

- la gestione delle varianti di contratto e controllo dei contratti assicurativi (comunicazione della variazione dei rischi e dati di regolazione premio, ecc.);
- il monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto di collaborazione in relazione ad aggiornamenti legislativi e/o contrattuali, anche in riferimento a nuove specifiche esigenze della Provincia, riconducibili all'andamento della sinistrosità, al possibile mutamento dell'assetto organizzativo e/o istituzionale e/o all'introduzione di nuovi soggetti assicurabili (enti, società, personale);
- il monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento alla Provincia delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare.

### **C) Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle procedure di acquisizione di nuovi contratti assicurativi**

In particolare, il Broker, nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi assicurativi, deve procedere:

- all'elaborazione e redazione dei capitolati tecnici di gara;
- alla definizione di ipotesi di offerte con varianti migliorative;
- alla predisposizione di indagini di mercato volte a garantire la corrispondenza tra domanda e offerta;
- alla predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità della Provincia;

### **D) Assistenza nella gestione dei sinistri**

In particolare, il Broker:

- deve assicurare la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e in particolare dei sinistri. Le procedure adottate dal Broker dovranno comunque garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal Regolamento U.E. 679/2016 nonché del codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs. n. 82/2005 e successiva normativa attuativa;
- deve assicurare il riversamento su un applicativo informatico accessibile ai funzionari abilitati della Provincia, di tutta la documentazione relativa ai nuovi sinistri aperti nonché a quella dei sinistri pregressi non ancora chiusi;
- deve assicurare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario, all'interruzione dei termini di prescrizione;
- deve predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta la Provincia ne faccia richiesta, sull'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo;
- relativamente alla denuncia di sinistri:
  - 1) attribuisce un numero di sinistro univoco alla richiesta di apertura sinistro effettuata dalla Provincia;
  - 2) verifica la completezza e integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde evitare che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della liquidazione;
  - 3) fa una analisi delle garanzie, clausole e condizioni dei contratti assicurativi vigenti al fine di aprire il sinistro sulla/e polizza/e pertinente/i;
  - 4) notifica formalmente il danno all'Assicuratore o agli Assicuratori se il sinistro interessa più contratti;
  - 5) comunica alla Provincia il codice univoco del sinistro attribuito dalle compagnie assicuratrici, unitamente alle deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di integrazioni e/o riserve);
  - 6) si relaziona direttamente con il "referente del sinistro", che sarà indicato nella denuncia sinistro in fase di apertura;

- 7) tiene informato l'ufficio provinciale competente per la gestione dei contratti assicurativi sull'andamento della gestione dei singoli sinistri mediante incontri periodici presso la Provincia e/o mediante l'invio di report analitici;
- 8) invia alle compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri.

### **E) Attività di consulenza**

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo attengono alla consulenza ove richiesta:

- su questioni inerenti la materia assicurativa o attinente da effettuarsi anche con la resa di pareri in forma scritta, ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso gli uffici provinciali;
- per l'individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con la Provincia convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.);
- sulla congruità di contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di servizi, forniture e lavori.

### **F) Attività di formazione**

Il Broker assicura le seguenti attività minime di formazione:

- aggiornamento del personale in materia assicurativa o attinente, oltre che su altre problematiche di natura giuridica comunemente riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno;
- elaborazione un programma annuale di formazione nelle materie oggetto del servizio, rivolto al personale della Provincia determinato in quantità di ore/giornate di formazione nell'arco di espletamento dell'appalto e in qualità/contenuti delle proposte (convegni, seminari di studio, altri elementi e iniziative).

### **G) I prodotti attesi con i relativi contenuti:**

**1) Redazione del piano di Risk Assessment** in prossimità all'esperimento delle gare per l'affidamento delle polizze provinciali, che evidenzia, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, i rischi connessi all'attività istituzionale e le reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo degli stessi, con indicazione degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi. Il Piano di Risk Assessment dovrà essere elaborato sulla base di un piano di lavoro che indichi tempistiche e scadenze, concordato con la Provincia entro 60 (sessanta) giorni solari dalla richiesta della Provincia stessa;

**2) Redazione del programma assicurativo** contenente il prospetto sintetico delle coperture assicurative, con indicazione dei premi presunti, dei livelli qualitativi (tipologia di polizze e delle varie garanzie) e dei livelli quantitativi (massimali e/o capitale da assicurare). La consegna del Programma assicurativo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari continuativi dall'approvazione del Piano di Risk Assessment. Il Programma assicurativo sarà soggetto ad aggiornamenti periodici e revisioni;

**3) Manuale di gestione dei sinistri** in collaborazione con la struttura della Provincia competente alla gestione dei contratti. Il Broker dovrà presentare una procedura per le denunce dei sinistri contestualizzata nella realtà organizzativa della Provincia, atta a facilitare i flussi informativi tra Provincia, Broker e compagnie assicuratrici. Il manuale e la procedura per la gestione dei sinistri devono essere predisposti non oltre 60 gg dall'avvio del contratto, e devono essere corredati di apposita modulistica, distinta per ramo

assicurativo e/o tipologia di contratto per la denuncia del sinistro e strutturata mediante campi fissi per permettere al compilatore di individuare tutte le informazioni necessarie e indispensabili alla corretta apertura del sinistro.

#### **ART. 6 – REFENTE UNICO E COORDINATORE DEL SERVIZIO**

1. Il Broker aggiudicatario metterà a disposizione, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, il Referente unico e coordinatore del servizio. Il Referente unico dovrà essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al comma 4 dell'art.109 del D.Lgs. n. 209/2005 con una anzianità non inferiore a 5 anni; tale referente dovrà garantire il corretto e puntuale espletamento del servizio, svolgendo la funzione di interlocutore di riferimento nei confronti della Provincia.

2. Contestualmente alla designazione del Referente, dovrà essere individuato il sostituto del referente che dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita.

#### **ART. 7 – GRUPPO DI LAVORO**

1. Il gruppo di lavoro deve essere composto da uno staff minimo di almeno n. 3 risorse (escluso il Referente unico e coordinatore del servizio).

#### **ART. 8 – ARCHIVIO INFORMATICO DEI SINISTRI**

1. Il Broker si impegna a rendere operativo, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, un “Archivio dei sinistri” in forma di data base informatico residente su server dell'impresa, accessibile tramite browser web e procedura di autenticazione del personale designato dalla Provincia.

2. Il data base deve consentire:

a) di elaborare le informazioni relative alle frequenze e all'andamento dei sinistri ovvero alle informazioni necessarie in generale per l'attività di risk management.

b) di elaborare report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri chiusi, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

c) l'estrazione in tempo reale per ciascun sinistro denunciato, delle informazioni in ordine alle varie fasi e casistiche (a titolo esemplificativo: descrizione sintetica sinistro, apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell'ammontare dell'eventuale franchigia).

3. Per tutta la durata dell'appalto il Broker dovrà garantire l'inserimento dei dati e l'aggiornamento dell'Archivio. La mancata realizzazione dell'archivio informatico entro i termini indicati comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

4. Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile l'archivio: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all'inserimento e alla verifica dei dati.

5. Al termine dell'appalto o in caso di risoluzione del contratto, ovvero, se richiesto dalla Provincia, anche nel corso dell'appalto, il Broker dovrà fornire la copia completa dell'archivio su idoneo supporto digitale.

#### **ART. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Il Broker si impegna a fornire eventuali servizi aggiuntivi/complementari offerti in sede di gara, senza alcun aggravio di spesa per la Provinciale che siano:

- accessori e funzionalmente riconducibili al servizio di brokeraggio assicurativo e oggettivamente concretizzabili nel contesto istituzionale della Provincia;
- di specifico supporto alla attività tecnico- amministrativa/legale della Provincia.



**PROVINCIA DI RAVENNA**

*Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti*

*Servizio Provveditorato*

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2025. CIG 8329682F06**

**ALLEGATO 2**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

## **NOTA PER LA COMPILAZIONE**

**Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema**

*Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.*

*Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.*

*Si rammenta che la falsa dichiarazione:*

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_  
(in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o \_\_\_\_\_ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, \_\_\_\_\_,  
all'interno del quale la \_\_\_\_\_ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) domicilio fiscale \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,  
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_.

### DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro allegati;
2. di aver compilato la DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e di non trovarsi, anche con riferimento ai candidati subappaltatori, nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) D. lgs. 50/2016;
3. che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), che allega alla presente dichiarazione;
4. che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, sono:

(ripetere per tutti i soggetti per cui si presenta la dichiarazione)

1. Nome e cognome \_\_\_\_\_, data e luogo di nascita \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, comune di residenza \_\_\_\_\_, etc. \_\_\_\_\_ (in alternativa indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta);
5. *(in caso di partecipazione in forma consortile)* che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma:
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
  - consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
  - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ;  
sia costituito che costituendo;  
*(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.)* che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:  
\_\_\_\_\_  
*(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.)*, il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): \_\_\_\_\_
6. *(in caso di avvalimento)* di allegare il contratto con l'impresa/le imprese ausiliaria/e;
7. *(in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi)*:  
che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio) è la seguente:
- 1 \_\_\_\_\_ (ragione sociale, codice fiscale e sede) – Mandataria/Capogruppo \_\_\_\_\_ (descrivere attività e/o servizi) \_\_\_\_\_ (%)
  - 2 \_\_\_\_\_ (ragione sociale, codice fiscale e sede) – Mandante/Consorzziata \_\_\_\_\_ (descrivere attività e/o servizi) \_\_\_\_\_ (%)
  - 3 \_\_\_\_\_ (ragione sociale, codice fiscale e sede) – Mandante/Consorzziata \_\_\_\_\_ (descrivere attività e/o servizi) \_\_\_\_\_ (%):
- a. *(inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi)* che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
8. che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € \_\_\_\_\_ corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,  
e che tale importo è:

pari al 2% dell'importo complessivo della gara

ovvero

pari allo \_\_\_\_\_ dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" del Disciplinare di gara: \_\_\_\_\_;

9. di essere informata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679;
10. *(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)*: che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
11. che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
12. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
13. che questa Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;
14. che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;
15. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti",
  - autorizza la Provincia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

- non autorizza la Provincia a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Allegati:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

**QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alla domanda di partecipazione**

**A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_

**A.2 CCNL APPLICATO**

\_\_\_\_\_

**A.3 DIMENSIONE AZIENDALE**

N. dipendenti \_\_\_\_\_

**A.4 DATI INAIL**

Codice ditta \_\_\_\_\_

PAT sede legale impresa \_\_\_\_\_

**A.5 DATI INPS**

matricola azienda \_\_\_\_\_

codice sede INPS \_\_\_\_\_

**A.6 DATI CASSA EDILE**

- codice impresa \_\_\_\_\_

- cassa edile:

provinciale

regionale

Data \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

\_\_\_\_\_

**QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.<sup>1</sup> – Allegato alla domanda di partecipazione**

**B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE<sup>2</sup>**

\_\_\_\_\_

**B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE<sup>3</sup>**

\_\_\_\_\_

**B.3 IMPRESA AFFIDATARIA**

- Ragione sociale \_\_\_\_\_
- Sede sociale \_\_\_\_\_
- Legale rappresentante \_\_\_\_\_
- Partita IVA \_\_\_\_\_
- Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_
- *Nel caso di cooperativa*, iscrizione Albo nazionale cooperative \_\_\_\_\_

**B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA**

- Totale dipendenti<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_
- Posizioni previdenziali: INPS \_\_\_\_\_ INAIL \_\_\_\_\_
- Cassa Edile: \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

\_\_\_\_\_

1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

3 Vedi nota precedente

4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

**Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.**

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP  
\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

\_\_\_\_\_

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2025 – CIG 8329682F06**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico*

Cognome.....		Nome.....	
Nato a .....	Prov...	Il.....	
Residente in	Prov.....	CAP.....	
Via/Piazza.....	N.		
Tel....	Fax....	Cod. Fisc.....	
<b>IN QUALITÀ DI</b>			
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della dell'impresa..... con sede in ..... P.IVA.....			
<input type="checkbox"/> Procuratore speciale dell'impresa..... con sede in ..... P.IVA.....			
<b>DICHIARA</b>			
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____			
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che la Provincia di Ravenna potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.			

Luogo e data

Firma digitale

**AVVERTENZE:**

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul SATER, come indicato al punto 14.3.2 "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.

# FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE informato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

### Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:



GU UE S Numero:

Data

Numero dell'avviso nell

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

### Identità del committente

\*Denominazione

PROVINCIA DI RAVENNA

Italia

\*Codi 00356680397

### Informazioni sulla procedura di appalto

\*Titolo

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Ravenna per il quinquennio 2021 - 2025

\*Breve descrizione dell'appalto

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2025

Numero di riferimento  
attribuito al fascicolo  
dall'amministrazione  
aggiudicatrice o dall'ente  
aggiudicatore (ove esistente):

CUP (ove

Codice progetto (ove l'appalto sia finanz

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

#### Dati Identificativi

\*Nome/denominazione

Partita IVA, se applicabile

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

#### Indirizzo postale:

\*Via e numero

\*Città

\*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

#### Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

\*Persona di contatto:

\*Funzione

\*PEC

\*L'operatore

economico è  
una  
microimpresa,  
oppure  
un'impresa  
piccola o  
media?

*si*  *no*

\*L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

 *si*  *no*

## B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

---

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario*

### Legali rappresentanti #1

---

\*Nome:

\*Cognome:

\*Data di nascita:

\*Luogo:

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Posizione/Titolo:

---

Se necessario, fornire  
precisazioni sulla  
rappresentanza (forma,  
portata, scopo, firma  
congiunta):

## C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

*si*  *no*

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e le risorse che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.*

## D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

*(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).*

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

*si*  *no*

*Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.*

## PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

*L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):*

- a. Partecipazione a un'organizzazione criminale;*
- b. Corruzione;*
- c. Frode;*
- d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;*
- f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;*
- g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

\*I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

*si*

*no*

---

**B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

---

**Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)**

\*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

*si*       *no*

La documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente?

*si*       *no*

**Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)**

\*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

*si*       *no*

La documentazione pertinente relativa al pagamento di contributi previdenziali è disponibile elettronicamente?

*si*       *no*

## C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

---

*Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

 *si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale?

 *si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale?

 *si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro?

 *si*  *no*

***L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:***

\*a) fallimento

 *si*  *no*

\*b) liquidazione coatta

 *si*  *no*

\*c) concordato preventivo

 *si*  *no*

\*d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

 *si*  *no*

\*L'operatore

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80

 *si*  *no*

comma 5 lett. c) del Codice?

\*L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

*si*       *no*

\*L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?

*si*       *no*

\*L'operatore economico può confermare di:  
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

*si*       *no*

\*b) non avere occultato tali informazioni?

*si*       *no*

---

**D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE**

---

\*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

 *si*  *no*

***L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?***

\*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

 *si*  *no*

provvedimenti  
interdittivi di cui  
all'articolo 14 del  
decreto legislativo 9  
aprile 2008, n. 81  
(Articolo 80, comma 5,  
lettera f);

\*2. è iscritto nel  
casellario informatico  
tenuto  
dall'Osservatorio  
dell'ANAC per aver  
presentato false  
dichiarazioni o falsa  
documentazione ai  
fini del rilascio  
dell'attestazione di  
qualificazione, per il  
periodo durante il  
quale perdura  
l'iscrizione (Articolo  
80, comma 5, lettera  
g);

*si*  *no*

\*3. ha violato il  
divieto di intestazione  
fiduciaria di cui  
all'articolo 17 della  
legge 19 marzo 1990,  
n. 55. L'esclusione ha  
durata di un anno  
decorrente  
dall'accertamento  
definitivo della  
violazione e va  
comunque disposta se  
la violazione non è  
stata rimossa (Articolo  
80, comma 5, lettera  
h);

*si*  *no*

\*4. è in regola con le

*si*  *no*

norme che  
disciplinano il diritto  
al lavoro dei disabili  
di cui alla legge

12 marzo 1999, n. 68  
(Articolo 80, comma 5,  
lettera i);

5. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera

*si*       *no*

1

).

(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*       *no*

\*6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).

*si*       *no*

\*7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?

*si*  *no*

Nei casi precedenti (ad esclusione del punto 4), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?

*si*  *no*

## **PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE**

*In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:*

### **a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE**

---

*L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:*

*si*  *no*

---

*Indicazione generale per tutti i criteri di  
selezione*

*In merito ai criteri di selezione l'operatore  
economico dichiara che*

\*Soddisfa tutti i  
criteri di  
selezione  
richiesti

**A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)**

---

*L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.*

\*È iscritto in un  
registro  
professionale  
tenuto nello  
Stato membro  
di  
stabilimento.

 *si*  *no*

\*È iscritto in un  
registro  
commerciale  
tenuto nello  
Stato membro  
di  
stabilimento.

 *si*  *no*

### ***Per gli appalti di servizi:***

È richiesta una particolare  
autorizzazione per poter  
prestare il servizio di cui  
trattasi nel paese di  
stabilimento dell'operatore  
economico?

 *si*  *no*

È richiesta l'appartenenza  
a una particolare organizzazione  
(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare  
il servizio di cui trattasi nel paese di  
stabilimento  
dell'operatore economico?

 *si*  *no*

---

## **B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)**

---

*L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.*

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Importo

***Copertura contro i rischi professionali***

***5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):***

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente

 *si*  *no*

## **C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)**

---

*L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.*

**Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato**

**1c) Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato. Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati:**

Numero di anni  
(periodo specificato  
nell'avviso o bando  
pertinente o nei  
documenti di

gara)



Descrizione	Importo	Data	€
Descrizione	Importo	Data	€
Descrizione	Importo	Data	€
Descrizione	Importo	Data	€
Descrizione	Importo	Data	€

Queste informazioni sono disponibili elettronicar

si no

## PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

*Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:*

*a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure*

*b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

*Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui all'parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.*

**Data e Luogo**

\*Data



**PROVINCIA DI RAVENNA**

*Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti*

*Servizio Provveditorato*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2025. CIG**

.....

**ALLEGATO 5**

**SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di \_\_\_\_\_<sup>5</sup>, come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

*ovvero*

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di \_\_\_\_\_<sup>6</sup>, come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

\_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

<sup>6</sup> Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL  
QUINQUENNIO 2021 – 2025  
CIG 8329683F06**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Sommario**

- Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
- Articolo 2 - Oggetto del contratto
- Articolo 3 - Durata del contratto
- Articolo 4 - Corrispettivi
- Articolo 5 - Obbligazioni specifiche delle parti
- Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Articolo 7 - Referente unico e coordinatore del servizio e gruppo di lavoro
- Articolo 8 - Pagamento dei premi assicurativi
- Articolo 9 - Obblighi di tracciabilità e codice di comportamento
- Articolo 10- Penali
- Articolo 11 - Garanzia definitiva
- Articolo 12 - Riservatezza
- Articolo 13 – Clausola risolutiva espressa Risoluzione del Contratto ed esecuzione in danno
- Articolo 14 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi
- Articolo 15 - Recesso
- Articolo 16 - Norme sull'anticorruzione
- Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 18 Subappalto
- Articolo 19 – Sospensione delle prestazioni Contrattuali
- Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto
- Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore
- Articolo 22 - Sicurezza
- Articolo 23 – Trattamento dei dati personali
- Articolo 24 - Foro competente
- Articolo 25 – Spese contrattuali

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 (Codice fiscale 00356680397), rappresentata – da....., nato/a a ..... C.F..... che interviene alla stipula del presente contratto in qualità di....., giusto incarico conferitogli da.... n..... del....., presso la cui sede per la carica è domiciliato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna;

### E

La Società....., con sede legale in....., via....., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di .....al n....., P. IVA....., in persona del..... (legale rappresentante, procuratore speciale, ecc)....., nato a..... il..... C.F....., che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società medesima, in forza di procura speciale in data .... rep..... (di seguito nominata, per brevità, anche "Broker").

### PREMESSO

- che la Provincia di Ravenna - di seguito "Provincia", nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione della società aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con costo fisso, ai sensi degli artt. 60 comma 1, 36 comma 9 e 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice");
- che il Broker risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Broker ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Provincia ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:
  - a) dalle clausole del presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta Tecnica del Broker aggiudicatario;
  - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e in particolare del Codice;
  - c) dal Codice delle assicurazioni D.Lgs. 209 del 07.09.2005;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Provincia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, il Broker rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Broker, il quale non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Provincia, assumendosene il medesimo Broker ogni relativa alea.

### **Articolo 2 - Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto pertanto recepisce integralmente tutte le prestazioni analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico di gara e nell'Offerta Tecnica del Broker.
2. Il Broker dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, che in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta.

### **Articolo 3 - Durata del Contratto**

1. Il Contratto ha decorrenza dal 01.01.2021 ed ha durata di anni cinque fino al 31.12.2025. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Provincia.
2. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori tre anni. La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a n. 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Articolo 4 – Corrispettivi**

1. Il servizio di Brokeraggio non comporta alcun onere finanziario per la Provincia, né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali sono state stipulate le polizze assicurative. Pertanto, il compenso per lo svolgimento del servizio di Brokeraggio sarà corrisposto al Broker direttamente dalle compagnie assicurative sulla base delle provvigioni indicate ai commi successivi, fisse per tutta la durata contrattuale.
2. Le provvigioni a favore del Broker vengono calcolate sulla base dei premi imponibili relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker, come di seguito indicato:
  - a) Polizze del ramo RCA –ARD e KASKO veicoli: provvigione del 2,00%;
  - b) Polizze appartenenti a rami diversi da quello RCA-ARD e KASKO veicoli: provvigione del 6,00%.

3. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Broker e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Provincia.
4. Il Broker non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei compensi provvisori come sopra indicati.
5. Nei nuovi contratti assicurativi che la Provincia provvederà a stipulare non avvalendosi dell'assistenza del Broker non sarà previsto alcun compenso a favore del Broker stesso.
6. Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula di contratti d'assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Broker.
7. La Provincia non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.
8. Gli eventuali cambiamenti dell'assetto organizzativo della Provincia non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente Contratto.

#### **Articolo 5 - Obblighi specifici delle parti**

1. Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, dall'esecuzione contrattuale.
2. Le attività debbono essere svolte mediante il raccordo periodico e sistematico con il Servizio Provveditorato della Provincia e con i referenti tecnici che verranno individuati e comunicati dal predetto Servizio.
3. Nel corso dell'appalto il Broker dovrà effettuare incontri presso i Servizi della Provincia competenti in materia assicurativa per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato ai contratti assicurativi in corso.
4. Il Broker dovrà fornire collaborazione alla Provincia nella predisposizione di report, pareri e relazioni, che in caso di interrogazioni e/o Interpellanze degli organi politici devono essere resi con la massima tempestività.
5. Il Broker deve fornire report informativi, ogni qualvolta richiesto, in relazione a:
  - numero di sinistri denunciati divisi per ramo, senza seguito liquidati e relativo importo, in trattazione ed importo posto a riserva;
  - ciascun sinistro dovrà recare tutte le informazioni integrative necessarie e sufficienti per la gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo – riferimento Provincia – riferimento compagnia – breve descrizione del fatto – data di accadimento – controparte - data ultima comunicazione ecc..).
6. Il Broker, nell'esecuzione del servizio, si impegna a:
  - prendere in carico il programma assicurativo in corso; in particolare il Broker si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente contratto e non ancora chiusi in tale data;

- svolgere il servizio con diligenza nell'interesse della Provincia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da essa fornite;
  - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Provincia;
  - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali;
  - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Provinciale senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Provincia;
  - mettere a disposizione della Provincia tutta la documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi intermediati;
  - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni sinistro gestito, e/o trattativa condotta per conto della Provincia;
  - tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile;
7. La Provincia rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini dell'esecuzione del Contratto.
8. La Provincia rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente Contratto.
9. Nella fase contrattuale che precede la scadenza del presente Contratto dovranno essere assicurate le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutta la documentazione e gli archivi elaborati dal Broker nel corso dell'appalto sulla base delle attività di seguito specificate:
- consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker se già individuato;
  - trasferimento di tutti i dati/archivi cartacei e digitali verso la Provincia;
  - la conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l'impresa, dal responsabile del Servizio Provveditorato.
10. In caso di scadenza naturale dell'incarico o anticipata, il Broker su richiesta della Provincia, si impegna, sin da ora, ad assicurare le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi solari continuativi, in modo da consentire il graduale passaggio di competenze e documentazione.
11. Il Broker si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili/referenti.
12. La Provincia si impegna a:
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per la Provincia;

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all'esito dell'aggiudicazione della gara;
  - indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
  - fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
13. La Provincia si impegna a fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare.
14. Restano di esclusiva competenza della Provincia:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, che la Provincia si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
  - la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
  - la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di effettuare gli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

#### **Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Broker anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Il Broker si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

#### **Articolo 7 - Referente unico e coordinatore del servizio e gruppo di lavoro**

1. Il Referente unico e coordinatore del servizio del Broker sarà il responsabile della corretta esecuzione del contratto nei confronti della Provincia.
2. Il Referente unico e coordinatore del servizio, in particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

3. Il Referente unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio. Il Referente unico avrà la piena rappresentanza del broker nei confronti della Provincia, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.
4. Il Referente unico e coordinatore del servizio e il gruppo di lavoro indicato dal Broker in sede di offerta tecnica, non possono essere modificati né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Provincia.
5. Qualora il Broker, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta alla Provincia comunicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Il Broker è obbligato a garantire i requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli indicati in sede di gara.
6. La Provincia, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell'offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l'adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.
7. Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
8. Con la stipula del presente Contratto, così come dichiarato in sede di offerta tecnica, il Broker comunica alla Provincia i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e le fasce orarie di presenza ordinaria del personale dedicato alla Provincia per l'espletamento del servizio.

#### **Art. 8 - Pagamento dei premi assicurativi**

1. La Provincia verserà direttamente alle Compagnie di assicurazione i premi relativi ai contratti assicurativi, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti.

#### **Art. 9 - Obblighi di tracciabilità e codice di comportamento**

1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' ANAC.
3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con le compagnie assicuratrici per i contratti assicurativi intermediati per conto della Provincia con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente Contratto.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ravenna.
6. Il Broker con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "[Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna](#)", approvato con Atto del Presidente n. 165 del 27/12/2017. A tal fine si dà atto che la Provincia ha informato il broker che sul sito della Provincia di Ravenna è pubblicato il codice di comportamento.
7. Il Broker si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 10 - Penali**

1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, la Provincia provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Broker penali pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Resta fermo il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
3. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.
4. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni lavorativi, successivi e continui dalla data in cui la Provincia comunica l'applicazione delle penali stesse.
5. Decorso tale termine, la Provincia può procedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della garanzia definitiva pari all'ammontare della penale comminata.
6. Il Broker prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
8. In caso di reiterato (tre violazioni/inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da determinare, a insindacabile giudizio della Provincia, criticità o rendere inefficiente il servizio reso), la Provincia stessa si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

## **Art. 11 - Garanzia definitiva**

1. L'aggiudicatario è tenuto alla costituzione di una "garanzia definitiva", con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, che sarà svincolata nei modi di legge.
2. Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, del Codice.
3. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del Contratto.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Broker, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
6. In particolare, la garanzia rilasciata si estende a tutti gli obblighi specifici assunti dal Broker, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia.
8. L'importo della garanzia definitiva verrà calcolato applicando all'importo posto a base di gara le commissioni indicate dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## **Articolo 12 - Riservatezza**

1. Il Broker non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
2. Il Broker si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. Il Broker si impegna altresì formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
4. Il Broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente Contratto.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Broker è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Broker si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

### **Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa, risoluzione del Contratto ed esecuzione in danno**

1. La Provincia potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Broker anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Provincia per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Broker per il risarcimento del danno.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 D. Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto, la Provincia si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - venir meno dell'iscrizione al registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e s.m.;
  - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti (escluse le trasformazioni societarie), fallimento, liquidazione ed altre procedure concorsuali, fatta salva l'ipotesi di concordato con continuità aziendale (art. 186 bis R.D. n. 267/1942);
  - palese e manifesta inosservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
  - perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione/aggiudicazione in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
  - comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Broker, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 11;
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - ogni comportamento in violazione delle norme di legge o contrario al principio generale di buona fede contrattuale;
4. In caso di risoluzione il Broker si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Provincia. In tutti i casi di risoluzione previsti nel

contratto la Provincia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa.

5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Broker con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della Provincia al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Broker ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente atto.

#### **Articolo 14 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi**

1. La risoluzione del Contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker. Qualora il Contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione delle provvigioni.

#### **Articolo 15 - Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l'art. 109 del Codice. La Provincia, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Broker;
  - qualora il Broker perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Broker medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Broker siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

4. La Provincia può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso Broker delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Provincia.

#### **Articolo 16 - Norme sull'anticorruzione**

1. Il Broker a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto della Provincia.

#### **Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Broker si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Broker risponde, nei limiti di legge dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Contratto. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare dolo, negligenza o errore professionale dell'aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.
3. Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui all'articolo 8.2 del Disciplinare di gara, il Contratto si risolverà di diritto.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Broker anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **Articolo 18 - Subappalto**

1. Per la disciplina del Subappalto del Contratto si applica l'art. 105 del Codice.

#### **Articolo 19 - Sospensione delle prestazioni contrattuali**

1. Per la disciplina della sospensione del Contratto si applica l'art. 107 del Codice.

#### **Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto**

1. È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto da parte dell'aggiudicatario, a pena di nullità e incameramento della garanzia definitiva, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ai sensi dell'art. 105 comma 1) del Codice.
2. Per la cessione dei crediti si applica l'art. 106, comma 13 del Codice.

## **Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Broker assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Broker si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. La Provincia si impegna ad informare prontamente il Broker delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Broker riconosce alla medesima Provincia la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Broker.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Provincia, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.

## **Articolo 22 - Sicurezza**

1. I servizi oggetto del presente Contratto debbono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. I servizi oggetto del presente Contratto sono di natura intellettuale, pertanto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), con la relativa stima dei costi, non è dovuto.

## **Articolo 23 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti il servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle parti e connessi con il servizio saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 193/2003 ed in ogni caso della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati per personali.
2. Sarà cura di entrambe le parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi inerenti il servizio. A tal riguardo la Provincia si impegna a garantire che i dati personale trasmessi dal Broker saranno raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e liceità degli stessi – quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta, per la destinazione agli usi prevista dalle disposizioni contrattuali.
3. Le parti si impegnano a tenersi indenni reciprocamente e a concedere reciproca manleva con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, anche se effettuati dai propri ausiliari.

## **Articolo 24 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Broker e la Provincia, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

## **Articolo 25 - Spese contrattuali**

1. Sono a carico del Broker le spese relative all'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall'art. 5 del D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto.

### **ALLEGATI:**

- 1) Capitolato tecnico
- 2) Offerta tecnica

